

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 17761/91 /11/2020 del 06 ottobre 2020

Pos. Coll. e Coord. n. 2

Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio VI – Edilizia abitativa

(Rif. nota 24 settembre 2020, n. 42574 – pervenuta in data 05 ottobre 2020 al n. 17532)

Oggetto: *Realizzazione di interventi di recupero degli edifici situati nei Centri Storici –
L.R. 6/2009, art. 33 e L.R. 21/2014, art. 72 – Bando Pubblico anno 2015.*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento sottopone all'avviso di questo Ufficio la problematica connessa alla compatibilità tra le agevolazioni economiche nel settore edilizio disposte, nel tempo, a livello regionale e le agevolazioni fiscali statali di cui al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Nella fattispecie, la Richiedente Amministrazione, nel sottolineare preliminarmente come in attuazione delle disposizioni legislative in oggetto richiamate abbia proceduto ad emanare Bando pubblico, tutt'ora operativo, prevedendo agevolazioni per interventi di recupero di immobili ubicati nei centri storici dei comuni della Regione - attraverso la concessione di mutui ventennali da parte di Istituti di credito convenzionati, con pagamento dei relativi interessi a totale carico dell'Amministrazione regionale - rinvia

alle recenti disposizioni statali di cui alla legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto legge n. 34/2020, che hanno previsto il potenziamento delle misure *Ecobonus* e *Sismabonus*.

Le predette misure, riguardando opere in parte assimilabili a quelle contemplate dalla normativa regionale, si porrebbero, a parere del Richiedente, in contrasto con le agevolazioni regionali, nella misura in cui la contribuzione statale comporta il recupero del 110% delle spese sostenute per gli interventi eseguiti e renderebbe “*ingiustificato*” il riconoscimento del contributo regionale, nel caso in cui il beneficiario dichiari espressamente di voler beneficiare dello strumento nazionale, di maggiore favore, giusta dichiarazione predisposta da codesto Dipartimento e già sottoposta a tutti i soggetti interessati.

All'uopo viene richiamato il parere n. 360 dell'Agenzia delle Entrate, in relazione al cumulo del credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno e del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

In questa direzione ed in particolare sulla “*condivisione*” dell'operato del Richiedente, si chiede l'avviso di questo Ufficio.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare) in favore dell'Amministrazione centrale della Regione e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti, non potendosi sostituire, all'Amministrazione attiva, nel dovere di quest'ultima di provvedere.

In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale, limitatamente all'interpretazione delle leggi di riferimento.

3. Ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 6/2009, l'Assessorato regionale competente è autorizzato, previo bando pubblico, a stipulare convenzioni con gli Istituti di credito finalizzate alla concessioni di mutui ventennali, ai proprietari degli immobili situati nei centri storici o nelle zone omogenee classificate "A", negli strumenti urbanistici comunali, ponendo a carico del bilancio regionale il 100% del costo degli interessi.

Gli interventi oggetto dell'agevolazione regionale, in conto interessi, attengono a: *“manutenzione straordinaria, adeguamento alle norme vigenti e alle disposizioni antisismiche, restauro, ripristino funzionale degli stessi o di porzioni di essi, per unità immobiliari da adibire ad uso residenziale o ad uso non residenziale purché ricompresi in unità immobiliari o complessi immobiliari a prevalente uso residenziale”*.

L'art. 72 della legge regionale n. 21/2014, proroga al 31 dicembre 2020 i termini di cui ai commi 78 e 79 dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'utilizzazione degli stanziamenti e l'inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie e delle imprese inserite nelle graduatorie di cui alle leggi 5 agosto 1978, n. 475¹ e 11 marzo 1988, n. 67.

Trattasi, quindi, in entrambe le ipotesi, di *“agevolazioni economiche”*, a fronte delle *“agevolazioni fiscali”* riconosciute in linea generale dal decreto legge n. 34/2020, poi convertito nella legge n. 77/2020, che ha elevato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Tra le novità introdotte è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

¹ **legge 5 agosto 1978, n. 475** :*“Norme per l'edilizia residenziale”* che disciplina i Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Appare, pertanto, che le due forme di agevolazione richiamate, si pongano, in linea generale, su piani differenti, nè appare conducente, in ogni caso, il citato parere nell’Agenzia delle Entrate, attenendo a fattispecie di cumulo di crediti di imposta, che in ogni caso risultano ammessi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.

La possibilità di “*escludere*” la “*cumulabilità*”, tra le due diverse forme di agevolazioni, richiede, tuttavia, l’individuazione specifica (e non in maniera generica, con il mero richiamo della legge istituttrice) degli incentivi che, anche se di natura diversa, verrebbero a sovrapporsi a quelli regionali, in quanto attinenti a “*opere assimilabili*”; ciò anche al fine di verificare che le norme regolatrici non prevedano l’incompatibilità con altre forme di incentivi.

Merita rilevare, a tal proposito, che con l’art. 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono stati abrogati i commi 3 e 4 dell’art. 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, nella parte in cui veniva vietata la cumulabilità degli “*strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, (...) con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali*”; ammettendo, di contro, la possibilità di cumulo anche con fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interessi.

Nè può trascurarsi, come l’ultimo periodo dell’art. 4 del bando regionale, preveda la cumulabilità con ulteriori detrazioni fiscali nazionali nella misura in cui si afferma che “*le agevolazioni previste nel presente bando sono cumulabili solamente con le agevolazioni fiscali, a qualsiasi titolo disposte*”.

Fermo restando quanto sopra, laddove permanessero dubbi sulla compatibilità fiscale con le misure *de quibus*, si suggerisce, dopo una dettagliata individuazione e disamina delle disposizioni statali che si presterebbero ad inglobare le agevolazioni regionali, ad inoltrare apposita richiesta di parere alla competente Agenzia delle Entrate - che ha avuto già modo di affrontare le problematiche connesse alla concessione degli incentivi introdotti dalla Stato - al fine di delineare un *iter* procedimentale scevro da incertezze di carattere fiscale e patrimoniale.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

*F.to Avv. Giuseppa Mistretta

L'AVVOCATO GENERALE

*F.to Avv. Giovanni Bologna

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 d.lgs.39/1993